

Handwritten signature at the top left.



Handwritten signatures and initials at the top right, including 'AD Agostino' written vertically.

VERBALE DI ACCORDO SULLA NORMATIVA

Addi 10 ottobre 2012, in Roma

TRA

la Soc Wind Telecomunicazioni S.p.A e la Soc. Wind Telecom S.p.A., assistite da UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

E

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC - CGIL, FISTel - CISL e UILCOM - UIL - unitamente al Coordinamento Nazionale RSU WIND

premesse che:

- in data odierna presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto un Protocollo in merito per verificare il progetto alternativo allo studio per l'esternalizzazione della gestione della rete condotto dall'Azienda nei mesi scorsi;

Ciò premesso, le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato e di valorizzazione delle risorse umane, che passa anche attraverso l'occupabilità, come qualità dell'impiego in Azienda.

FERIE

Dal 1° gennaio 2013, a tutto il personale in forza verranno riconosciute esclusivamente le giornate di ferie previste dall'art. 31 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC).

In pari data, le spettanze ferie superiori rispetto alle previsioni del CCNL TLC, saranno convertite in una pari quantità di permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro e seguiranno la disciplina di seguito definita per tale istituto.

Resta inteso che tali quantità saranno assorbibili fino a concorrenza a fronte di eventuali future riduzioni di orario di lavoro.

Vertical handwritten notes on the left margin: 'dne d 22', 'R', 'B', 'A', 'S', 'L'.

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including 'Roberto Nobile' and '1'.

Mario Giuseppe

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dal 1° gennaio 2013 al fine di garantire il corretto adempimento delle previsioni di legge e di conciliare le esigenze di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore con quelle produttive dell'Azienda, le parti concordano che entro il mese di aprile il lavoratore programmerà almeno tre settimane di ferie da usufruirsi entro il mese di ottobre; nell'arco di tale mese il lavoratore dovrà programmare il restante delle ferie residue da godersi entro il 31 dicembre dell'anno. Le parti convengono che l'Azienda, in caso di eccezionali residui di ferie alla fine dell'anno di maturazione, ne disporrà la collocazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura pari ad almeno 4 ore, fino ad esaurimento dei residui.

In fase di prima applicazione le parti convengono che, al fine di garantire lo smaltimento dei residui di ferie relativi agli anni precedenti il 2013, la fruizione delle ferie pregresse viene considerata prioritaria rispetto alla fruizione delle Riduzioni dell'Orario di Lavoro, fermo restando che tali residui di ferie dovranno essere fruiti nella loro totalità entro il mese di settembre 2013, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura pari ad almeno 4 ore fino ad esaurimento dei residui.

Riduzione dell'Orario di Lavoro

In ordine ai permessi previsti dall'art. 26 del CCNL TLC, le parti confermano la natura dell'istituto di effettiva riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.

In coerenza con tale natura, le parti convengono che detti permessi debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali. Pertanto le parti concordano che le previsioni contenute negli accordi del 4 dicembre 2001, del 13 dicembre 2001 e del 21 dicembre 2001 in ordine alle modalità di pagamento dei permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro non goduti nell'anno di maturazione, cesseranno di avere efficacia dalla data della presente intesa.

Qualora dovessero sussistere dei residui di permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro non goduti nell'anno di maturazione, al fine di garantirne l'effettività della fruizione saranno osservate le seguenti modalità.

Il lavoratore presenterà la pianificazione degli eventuali residui di permessi dell'anno precedente entro il mese di febbraio. Qualora, per esigenze tecnico-organizzative, la pianificazione non possa essere approvata nel complesso o in parte, l'Azienda ne darà comunicazione entro quindici giorni al lavoratore; in assenza di comunicazioni entro tale termine la pianificazione presentata dal lavoratore si intenderà approvata.

Il lavoratore nei successivi quindici giorni presenterà una nuova pianificazione che l'Azienda dovrà approvare nel complesso o in parte richiedendone, in quest'ultimo caso, le eventuali variazioni nei successivi sette giorni e indicando i giorni alternativi a quelli programmati dal lavoratore; in assenza di comunicazioni entro tale termine la pianificazione presentata dal lavoratore si intenderà approvata.

Il lavoratore, tenuto conto delle indicazioni aziendali, entro i successivi sette giorni presenterà la nuova pianificazione che sarà definitivamente approvata dall'Azienda.

[Vertical signatures on the left margin]

[Vertical signatures on the right margin]

[Large block of signatures at the bottom of the page]

Mede G...
D
M...
W...

Resta inteso che le pianificazioni approvate potranno essere modificabili solo su richiesta dei lavoratori per l'anticipazione delle stesse a fronte di comprovate esigenze non preventivate.

Al termine dell'anno successivo a quello di maturazione ove dovessero ancora permanere eventuali residui di spettanze di permessi di Riduzione dell'Orario di Lavoro, detti permessi non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati.

Nei casi di assenze dal servizio continuative e superiori a 60 giorni (a titolo di malattia, congedo di maternità, congedo parentale e infortunio sul lavoro), il periodo di fruizione sarà prolungato di un periodo pari alla durata dell'assenza.

Le parti condividono che nella fase di prima applicazione, i permessi di Riduzione dell'Orario di Lavoro residui relativi agli anni precedenti dovranno essere fruiti con le seguenti tempistiche:

- residui anno 2010: entro il mese di giugno 2013;
- residui anno 2011: entro il mese di dicembre 2013;
- residui anno 2012: entro il mese di dicembre 2014.

Decorsi tali termini eventuali residui di permessi di Riduzione dell'Orario di Lavoro non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati.

PERMESSI RETRIBUITI

Dal 1° gennaio 2013 i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale in materia di permessi retribuiti (a titolo esemplificativo: permessi studio e permessi esame permessi per visita medica, permessi per inserimento all'asilo nido), che costituiscano una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina legale e del CCNL TLC saranno concessi dall'Azienda esclusivamente a fronte della fruizione completa delle spettanze annue di ferie e di permessi di Riduzione dell'Orario di Lavoro degli anni precedenti.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Avuto riguardo alle finalità assistenziali e della natura solidaristica del Fondo di Solidarietà WIND, si conviene sull'opportunità di utilizzare le risorse economiche corrispondenti agli avanzi di gestione sinora conseguiti al fine di consentire una riduzione della contribuzione a carico dell'Azienda e del lavoratore.

In considerazione dell'ammontare delle risorse disponibili, la contribuzione prevista dall'accordo sindacale del 21 dicembre 2004 (pari al 1,16% a carico Azienda e allo 0,58% a carico del lavoratore) viene rideterminata, con effetto dal mese di gennaio 2013, nella misura dello 0,94% a carico dell'Azienda e dello 0,47% a carico del lavoratore senza riduzione delle attuali prestazioni.

Il socio che richieda le prestazioni anche per il coniuge non a carico dovrà versare un contributo pari al 1,88% (0,47% per se stesso + 1,41% per il coniuge) della propria retribuzione globale lorda.

Tale disposizione avrà efficacia sino al 31 dicembre 2017 o alla diversa data in cui dovesse risultare esaurita l'attuale dotazione finanziaria del ESW.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'die del', 'M...', 'B...', 'L...', 'R...', 'S...', 'T...', 'U...', 'V...', 'W...', 'X...', 'Y...', 'Z...'.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'A...', 'B...', 'C...', 'D...', 'E...', 'F...', 'G...', 'H...', 'I...', 'L...', 'M...', 'N...', 'O...', 'P...', 'Q...', 'R...', 'S...', 'T...', 'U...', 'V...', 'W...', 'X...', 'Y...', 'Z...'.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Roberto', 'Antonio', 'Giovanni', 'Luigi', 'Paolo', 'Stefano', 'Marco', 'Alessandro', 'Andrea', 'Fabrizio', 'Giancarlo', 'Giovanna', 'Isabella', 'Ludovico', 'Matteo', 'Nicola', 'Oreste', 'Piero', 'Roberto', 'Stefano', 'Tiziana', 'Ugo', 'Valeria', 'Vittorio', 'Walter', 'Yvonne', 'Zaira'.

W. B. 2-

[Signature]

Roberto G. [Signature]

In caso di intervento, anche da remoto, effettuato nella fascia oraria 24.00 - 7.00 per interventi fino a 4 ore e nella fascia oraria 22.00 - 7.00 per interventi superiori a 4 ore, al personale di qualunque livello inquadramentale, oltre al trattamento economico indicato al punto precedente, spetterà anche un riposo compensativo di durata pari all'intervento effettuato (nel solo caso di intervento sul sito il tempo di viaggio per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo verrà considerato utile anche ai fini della determinazione del riposo compensativo).

Ove l'intervento in reperibilità sia di durata superiore alle 4 ore, nella prima giornata utile successiva, il lavoratore effettuerà un riposo compensativo di durata pari a 8 ore; resta fermo che la prestazione lavorativa non effettuata, a complemento delle 8 ore, verrà recuperata, di norma, nell'arco dei 30 giorni immediatamente successivi con la protrazione dell'orario giornaliero di lavoro, con prestazione ordinaria, e con la possibilità di frazionare le ore da recuperare in più giornate, contemperando le disponibilità indicate dal lavoratore con le esigenze di servizio e comunque per periodi minimi di 1 ora.

In caso di intervento effettuato sul sito e da remoto, nel quale la prestazione lavorativa abbia una durata pari o superiore a 4 ore e che ricada per almeno 2 ore nella fascia oraria tra le ore 2.00 e le ore 5.00, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari ad 8 ore.

Il riposo compensativo sarà goduto, fatte salve inderogabili esigenze di servizio, nella stessa giornata in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto dopo le ore 24.00 o nella prima giornata utile successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto la domenica ed i festivi.

Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

SOSTITUIBILITA'

Dal 1° gennaio 2013 gli importi lordi definiti dal Verbale di Accordo del 3 luglio 2009 relativo ai Centri di Gestione per le giornate da Lunedì a Giovedì verranno rideterminati nella seguente misura:

- fino 5° livello inquadramentale: € 11,00 lordi
- Superiore al 5° livello inquadramentale: € 13,00 lordi

Altresì per le giornate dal Venerdì alla Domenica si applicano gli importi economici sopra definiti per la reperibilità.

La durata del riposo compensativo, come disciplinato nella reperibilità, si applica anche a quanto definito per i Centri di Gestione con il Verbale di Accordo del 3 luglio 2009.

LAVORO PROGRAMMATO NOTTURNO

A fronte della necessità di realizzare interventi programmati in orario notturno (nel periodo tra le ore 22.00 e le ore 7.00) l'Azienda ne darà comunicazione ai lavoratori interessati con un preavviso di norma pari ad almeno 5 giorni.

Vertical list of signatures on the left margin.

Vertical list of signatures on the right margin.

Large block of signatures at the bottom of the page.

Maria Giulia *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

L'intervento effettuato sarà retribuito, per il personale fino al 5° livello inquadramentale, con le maggiorazioni previste dal CCNL TLC e dagli accordi aziendali. Per il personale di livello superiore al 5° livello inquadramentale gli interventi di durata non superiore a 4 ore saranno retribuiti con un importo forfetario pari ad € 30,00 lordi; altresì gli interventi di durata superiore alle 4 ore saranno retribuiti con un importo forfetario pari ad € 54,00 lordi.

Ai fini di cui sopra il tempo complessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.

A seguito dell'effettuazione dell'intervento programmato il lavoratore maturerà un riposo compensativo di durata pari all'intervento effettuato (il tempo di viaggio per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo verrà considerato utile anche ai fini della determinazione del riposo compensativo).

In caso di intervento effettuato nella fascia oraria 24.00 - 7.00 per interventi fino a 4 ore e nella fascia oraria 22.00 - 7.00 per interventi superiori a 4 ore, al personale di qualunque livello inquadramentale, oltre al trattamento economico indicato al punto precedente, spetterà anche un riposo compensativo di durata pari all'intervento effettuato.

In caso di intervento, nel quale la prestazione lavorativa abbia una durata pari o superiore a 4 ore e che ricada per almeno 2 ore nella fascia oraria tra le ore 2.00 e le ore 5.00, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari ad 8 ore.

Ove l'intervento sia di durata superiore alle 4 ore, nella prima giornata utile successiva, il lavoratore effettuerà un riposo compensativo di durata pari a 8 ore; resta fermo che la prestazione lavorativa non effettuata, a complemento delle 8 ore, verrà recuperata, di norma, nell'arco dei 30 giorni immediatamente successivi con la protrazione dell'orario giornaliero di lavoro, con prestazione ordinaria, e con la possibilità di frazionare le ore da recuperare in più giornate, contemperando le disponibilità indicate dal lavoratore con le esigenze di servizio e comunque per periodi minimi di 1 ora.

Il riposo dovrà essere goduto, di norma, nella prima giornata utile successiva all'effettuazione dell'intervento.

Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

CONTROLLO A DISTANZA

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'Azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU le modifiche che, nel periodo di vigenza del presente accordo, verranno implementate sui sistemi informativi utilizzati nell'ambito delle attività operative relative alla geolocalizzazione dei tecnici. Eventuali report per analisi delle performance individuali potranno essere utilizzati previa autorizzazione del singolo lavoratore interessato.

Al riguardo le parti si danno atto che questa ulteriore funzionalità va ad integrare la disciplina prevista dagli accordi aziendali vigenti in materia di controllo a distanza e di WFM e pertanto adempie alle disposizioni di cui all'art.4, comma 2, della Legge 300/70.

Le tutele previste dagli accordi vigenti in materia di controllo a distanza sono confermate.

[Vertical signatures on the left margin]

[Vertical signatures on the right margin]

[Large signatures at the bottom of the page]
Roberto Riccio del
Hans Paul

Le parti confermano quanto previsto dagli accordi vigenti in materia di controllo a distanza, ed in particolare che i dati circa l'attività lavorativa svolta, desumibili dai sistemi in uso per le finalità tecniche, produttive e organizzative, non possono essere utilizzati a fini valutativi e disciplinari nei confronti del singolo lavoratore tranne salvo che costituiscano prova di comportamenti penalmente o civilmente perseguibili, ovvero a seguito di formale richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria, o di un'Autorità competente.

Inoltre, le parti convengono che, nel caso in cui l'Azienda prevedesse di implementare ulteriori sistemi, gli stessi saranno illustrati in sede di Osservatorio Controllo a Distanza.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

L'Azienda agevolerà l'accoglimento delle richieste di trasformazione da orario di lavoro a tempo pieno a orario di lavoro a tempo parziale, così come previsto in materia dall'art. 18 del vigente CCNL TLC.

ASSORBIBILITA'

A fronte di superminimi individuali assorbibili, l'Azienda potrà assorbire parzialmente gli aumenti previsti dal prossimo rinnovo del CCNL TLC, nel corso dei prossimi tre anni, nelle seguenti misure massime mensili:

- livello inquadramentale 6°: € 66,00 lordi;
- livello inquadramentale 7°: € 74,00 lordi;
- Quadro: € 97,00 lordi.

TRATTAMENTI ECONOMICI

L'Azienda conferma che le spese anticipate per esigenze di servizio saranno rimborsate, di norma, nel mese successivo.

I trattamenti definiti nella presente intesa sono comprensivi della incidenza su istituti di legge e di contratto a liquidazione indiretta e pertanto, tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Inoltre i suddetti trattamenti si intendono integralmente assorbibili in caso di eventuali e future disposizioni di legge o di contratto che modifichino, per i lavoratori sopra indicati, la disciplina relativa alla disponibilità e alle prestazioni lavorative effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dei precedenti accordi non novellate dalla presente intesa restano in vigore

Quando disciplinato nel presente accordo, di conseguenza, sostituisce quanto già previsto nelle medesime materie in precedenti accordi.

[Area containing multiple handwritten signatures and names, including "Roberto P..." and "Hans..."]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left and right margins, including "M. M...", "Mare G...", "Roberto P...", and "Hans..."]

Letto, confermato e sottoscritto.

per la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

Francesco Lepori

per la WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Rossario Deet

per la Wind Telecom S.p.A.

Roberto

per la SLC-CGIL

Roberto Seren

per la FISTel-CISL

Pietro Sanna

per la UILCOM-UIL

Roberto Sanna

per il Coordinamento Nazionale RSU

Roberto Sanna

Roberto Sanna

Roberto Sanna

Roberto Sanna

Roberto Sanna

Roberto Sanna